REGIONE MARCHE
Giunta regionale

AVVISO PUBBLICO

FINANZIAMENTO DI PROGETTI RELATIVI ALLA MISURA 3 "IMPIANTI E ATTREZZATURE PER LO SPORT"
DGR n. 764/2025

Art. 1 – Finalità dell'intervento

La Regione Marche, intende finanziare, mediante la concessione di contributi, la realizzazione dei progetti relativi a lavori di riqualificazione degli impianti sportivi esistenti di proprietà di enti pubblici, in attuazione del Capo V, art. 14 della L.R. 5/2012, presenti sul territorio marchigiano, per garantirne la fruibilità e la piena sostenibilità gestionale e per offrire la possibilità a tutti i cittadini di poter praticare sport in impianti adeguati e conformi agli standard di sicurezza.
Il presente avviso ha come finalità principale quella di sostenere interventi di riqualificazione e miglioramento del patrimonio dell'impiantistica sportiva regionale che non rilevino ai fini della applicazione della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE, par.1, e caratterizzati dalla presenza delle seguenti caratteristiche:

- "rilevanza locale": le strutture sportive e ricreative sono destinate prevalentemente a un bacino di utenza locale e non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri Stati membri" (vedi Paragrafo 6.3. Incidenza sugli scambi, Punto 197, lettera a), Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 2016/C 262/01);
- assenza di "attività economica", intesa come "qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato" (Paragrafo 2.1, punto 7 della citata Comunicazione), escludendo da tale categoria quelle attività per le quali l'uso economico rimane puramente accessorio, ossia quelle attività direttamente connesse all'utilizzo dell'infrastruttura o per esso necessarie o intrinsecamente legate al suo uso principale non economico.

Art. 2 - Dotazione finanziaria

Alla realizzazione dei progetti di cui al presente intervento è destinato un importo complessivo di € 2.000.000,00 a valere sui fondi regionali del bilancio regionale 2025/2027 – annualità 2026.

Art. 3 - Interventi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi che hanno ad oggetto le seguenti tipologie di lavori:

a. Ampliamento di impianti esistenti al fine di incrementare l'offerta di spazi a disposizione degli utenti;
b. Riqualificazione delle strutture esistenti come il recupero funzionale, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il miglioramento e l'adeguamento sismico, l'efficientamento energetico, la messa in sicurezza degli impianti, al fine di qualificare e incrementare il livello del servizio offerto ed efficientare le strutture;
c. Adeguamento di impianti sportivi preesistenti alla normativa vigente in materia di sicurezza e/o alle norme federali sugli impianti sportivi e/o alle norme di accessibilità alle persone con disabilità e/o agli standard funzionali per lo svolgimento dell'attività sportiva;

d. Acquisto e installazione di attrezzature e strumentazioni fisse per la pratica di discipline olimpiche/paralimpiche, fino ad un massimo del 50% della spesa complessiva.

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità degli interventi

Gli interventi devono possedere i seguenti requisiti:

a. riguardare impianti sportivi di proprietà di enti pubblici, ubicati nella Regione Marche, censiti nella banca dati degli impianti sportivi gestita da Sport e Salute spa (https://dbimpiantisportivi.coni.it/it/user/login?destination=it);
b. essere strettamente necessari allo svolgimento di attività sportive (ad esempio non saranno ammesse a finanziamento aree ricreative e aree di ristoro quali bar, mense, foresterie, clubhouse, ristoranti, ecc.);
c. l'avvio dei lavori dovrà avvenire entro l'anno 2025;
d. avere un costo complessivo pari o superiore alla soglia minima di spesa ammissibile determinata in euro 40.000,00 (compresa IVA). Ai fini della determinazione di tale soglia minima, viene preso in considerazione il quadro economico di spesa al netto delle voci non ammissibili di cui al successivo art.16;
e. essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei piani paesaggistico-ambientali vigenti;
f. avere un livello progettuale minimo di progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, corredato del parere preventivo in linea tecnico-sportiva del Coni per l'intero impianto sportivo;
g. riguardare impianti per i quali sia garantito, antecedentemente o a seguito dell'intervento oggetto di finanziamento, la piena e completa accessibilità a tutti gli spazi e le aree aperte al pubblico, nonché l'accessibilità degli spazi destinati alla pratica sportiva e agli spogliatoi (con riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche).
h. per gli impianti che prevedano la presenza del pubblico, antecedentemente all'esecuzione dei lavori o in esito alla conclusione degli stessi, l'impianto deve possedere le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Art. 5 - Soggetti ammessi a presentare domanda e requisiti soggettivi di ammissibilità

Possono richiedere la concessione del contributo Regionale i soggetti di seguito individuati:

- Enti locali (Comuni e loro consorzi, Province, Unioni di Comuni, Comunità Montane) della Regione Marche;
- Università della Regione Marche;
- CONI e CIP;
- Federazioni Sportive riconosciute dal CONI e/o CIP, Discipline Sportive Associate riconosciute da CONI e/o CIP, Enti di promozione Sportiva riconosciuti da CONI e/o CIP. Laddove tali organismi/organizzazioni sportive si configurino come soggetti giuridici di diritto privato è necessario che abbiano in convenzione/concessione l'impianto sportivo di proprietà pubblica oggetto del contributo con una scadenza successiva al termine dei lavori e alla rendicontazione finale;
- Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche affiliate a una Federazione Sportiva e/o a una Disciplina Sportiva Associata e/o a un Ente di Promozione Sportiva, riconosciute dal CONI o dal CIP ed iscritte al registro nazionale delle attività sportive (RASD) istituito con d.lgs. 39/2021, costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata, e che abbiano in convenzione/concessione l'impianto sportivo di proprietà pubblica oggetto del contributo con una scadenza successiva al termine dei lavori e alla rendicontazione finale.

I soggetti beneficiari del contributo devono avere i seguenti requisiti:

- avere la sede legale nella Regione Marche;

- in caso di Associazione Sportiva Dilettantistica o di Società Sportiva Dilettantistica, essere iscritta nel Registro Coni Nazionale/CIP Nazionale da almeno due anni e al registro nazionale delle attività sportive (RASD) istituito con d.lgs. 39/2021. Il possesso di tale requisito si intende con riferimento all'anno sportivo in corso al momento della domanda e all'anno precedente;
- il soggetto richiedente, con o senza personalità giuridica, non dovrà avere carattere professionistico né perseguire fini di lucro;
- in caso di Ente Pubblico, essere proprietario o gestore dell'impianto sportivo di proprietà pubblica oggetto della domanda di contributo;
- in caso di organismi/organizzazioni sportive che si configurino come soggetti giuridici di diritto privato o in caso di Ente Pubblico gestore dell'impianto, essere titolare di una convenzione/concessione dell'impianto oggetto di domanda di contributo, avente una durata con scadenza successiva al termine dei lavori e alla rendicontazione finale (sono escluse forme contrattuali che prevedano il tacito rinnovo). Tale convenzione/concessione dovrà prevedere, al momento della domanda, esplicitamente, la possibilità di effettuare gli interventi oggetto della domanda di contributo ovvero specifica autorizzazione determinata con specifico atto dall'Ente Pubblico proprietario dell'impianto;
- i beneficiari del contributo dovranno garantire in fase di rendicontazione, attraverso una deliberazione dell'organo competente dell'ente pubblico proprietario, l'inalienabilità e la destinazione degli impianti e delle attrezzature oggetto di contributo per le medesime finalità per cui sono stati ammessi a finanziamento, entrambi rispettivamente per un periodo di almeno 6 anni relativamente agli impianti e di almeno 5 anni per le attrezzature, decorrenti dalla data di erogazione del finanziamento concesso, pena la revoca totale del contributo.

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto destinatario del contributo, (nel caso di Enti Pubblici, anche da persona autorizzata in base a regolamentazione interna) esclusivamente tramite il sistema informativo regionale SIGEF accessibile alla piattaforma https://sigef.regione.marche.it

Per accedere al sistema informativo SIGEF, l'utente dovrà disporre di apposite credenziali di autenticazione di tipo "forte". Le modalità di autenticazione supportate dal sistema sono: Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure carta d'Identità elettronica (CIE-ID) o altra Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Ciascun utente si dovrà autenticare al SIGEF come persona fisica e successivamente come legale rappresentate od operatore di un'impresa.

Le modalità per richiedere l'abilitazione al sistema sono pubblicate nella homepage della piattaforma https://sigef.regione.marche.it Sempre nella homepage sono indicati i riferimenti per la risoluzione di problemi tecnici e di contenuto.

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, al momento della creazione della domanda, occorre digitare nell'apposito campo il codice numerico riportato sulla marca da bollo utilizzata. La marca da bollo va annullata e conservata assieme alla propria copia della domanda a disposizione per eventuali controlli.

La domanda di contributo non è soggetta a marca da bollo:

- nel caso sia presentata dal Comitato regionale del CONI e del CIP, da Federazioni sportive, da Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, dagli Enti di promozione sportiva e dalle Associazioni e Società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI ai sensi dell'art. 27-bis della tabella di cui all'allegato B al DPR n. 642/72;
- nel caso sia presentata da Enti Locali ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 642/72.

Tutte le dichiarazioni inserite nell'istanza on-line, si intendono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggette alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

La domanda dovrà essere compilata sulla piattaforma https://sigef.regione.marche.it secondo le seguenti modalità:

- inserimento su SIGEF dei dati anagrafici relativi all'ente/associazione e al legale rappresentante;
- compilazione delle schermate e dei campi richiesti nel modulo di domanda on line su piattaforma SIGEF;
- caricamento su SIGEF degli allegati richiesti nell'apposita sezione "Allegati";
- nella procedura telematica di richiesta del contributo, il soggetto richiedente dovrà inserire i dati del quadro economico in un prospetto riassuntivo semplificato, che sarà utilizzato dal sistema quale riferimento per il calcolo del contributo. Così come dovrà riportare, in altri campi della procedura, dati ed elementi informativi sull'intervento, necessari all'esame e valutazione della domanda. In caso di disallineamenti dei dati inseriti nella piattaforma https://sigef.regione.marche.it con quelli inseriti negli allegati verranno considerati solo questi ultimi.

Al termine della compilazione l'utente dovrà:
1) convalidare la domanda per verificare la corretta compilazione di tutti i campi obbligatori;
2) effettuare l'invio telematico della domanda convalidata (**premere tasto "Invio"**).
A seguito dell'invio telematico, il sistema informativo restituirà la "ricevuta di protocollazione" attestante la data e l'ora di arrivo della domanda. Con l'assegnazione della data e dell'ora di trasmissione telematica, **la domanda si ritiene correttamente presentata.**

La domanda deve contenere i seguenti Allegati:

- Autorizzazione da parte dell'ente pubblico proprietario dell'impianto alla presentazione della domanda di contributo;
- Progetto di fattibilità tecnico-economica comprendente:
  - relazione tecnica
  - elaborati grafici
  - computo metrico estimativo
  - quadro economico di progetto
  - cronoprogramma
  - documentazione fotografica dello stato pre-intervento
  - CUP
- Delibera/provvedimento di approvazione del progetto presentato;
- Attestazione che l'intervento è inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii per gli interventi da inserire nello stesso;
- Relazione descrittiva dei lavori/progetto con diretto riferimento ai criteri e agli indicatori di valutazione di cui all'art.11 al fine dell'attribuzione dei punteggi di valutazione. Qualsiasi elemento e/o dichiarazione non puntualmente indicato non potrà essere valutato;
- Parere tecnico/sportivo rilasciato dal C.O.N.I. ai sensi della vigente normativa per l'intero impianto sportivo;
- Regolamento conforme alle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge n. 376 del 14/12/2000 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" (solo per le domande presentate dai soggetti privati gestori dell'impianto) come prescritto dall'art.24, comma 2 della L.R. n./2012;
- Dichiarazione che l'intervento:
  - non riguarda impianti sportivi oggetto di contenzioso giudiziario e che non insistono su aree o terreni a loro volta oggetto di contenzioso giudiziario
  - non riguarda impianti sportivi per i quali sia in corso una procedura di esproprio e che non insistono su aree o terreni per i quali è in corso una procedura di esproprio
- Dichiarazione del soggetto pubblico di essere proprietario dell'impianto sportivo e dell'area su cui insiste per il quale si richiede il contributo, indicandone i riferimenti catastali;

- Convenzione/concessione dell'impianto oggetto di domanda di contributo con le indicazioni di cui all'art.5 (solo per domande presentate dai soggetti gestori);
- Atto di approvazione preventiva della progettualità presentata dal soggetto gestore da parte del soggetto pubblico proprietario.

Le domande prive di uno o più documenti sopra indicati saranno considerate **non ammissibili.**
Pertanto non è consentita alcuna integrazione della documentazione successivamente all'invio della domanda.
La domanda di contributo dovrà essere presentata, a pena di esclusione, **dalle ore 09:00 del 22/07/2025 alle ore 13:00 del 11/09/2025.**
Ciascun soggetto giuridico potrà presentare una sola istanza di contributo. Qualora lo stesso soggetto beneficiario presentasse più di una domanda sarà presa in considerazione solo quella ricevuta per ultima.
Non sono ammissibili, altresì, più domande riferite al medesimo impianto sportivo, nemmeno se presentate da soggetti differenti.

Art. 7 - Tempistica dei progetti e termini ammissibilità della spesa

I lavori devono essere realizzati nel periodo compreso tra il 01/01/2025 e il 15/12/2026.
Le spese devono essere sostenute nel periodo di validità dal 01/01/2025 al 15/12/2026.

8 - Contributo concedibile

Il contributo regionale sarà commisurato alla spesa ritenuta ammissibile direttamente correlata alla realizzazione del progetto nella misura di seguito indicata:

- per gli impianti siti nel territorio di Comuni con popolazione residente fino a 5 mila abitanti il contributo è pari all'80% della spesa ammissibile, fermo restando il massimale di € 100.000,00;
- per gli impianti siti nel territorio di Comuni con popolazione residente al di sopra dei 5 mila abitanti il contributo è pari al 60% della spesa ammissibile, fermo restando il massimale di € 100.000,00.

In ogni caso il contributo erogabile non potrà superare le spese a carico del soggetto richiedente.

Art. 9 - Regole di cumulo, doppio finanziamento

Non saranno finanziati interventi che beneficiano di altri contributi pubblici relativi al medesimo progetto presentato a valere sulla presente Misura, fatte salve eventuali compartecipazioni alla spesa da parte del soggetto proprietario considerate nell'ambito dell'atto di approvazione del progetto, anche mediante richiesta di concessione di mutuo ordinario all'Istituto di Credito Sportivo e Culturale o altro istituto per la quota di progetto non coperta dal contributo medesimo.
Il finanziamento regionale non potrà essere complessivamente superiore alla differenza data dalle spese ammesse a rendiconto dalla struttura regionale ed ogni altra entrata pubblica diversa dal cofinanziamento regionale.

Art.10 - Cause di inammissibilità della domanda

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di contributo, pervenute entro i termini di scadenza specificati all'art. 6, è svolta dal Responsabile del Procedimento dell'Avviso e sarà diretta ad accertare la regolarità e la completezza delle domande pervenute.

Le domande sono ritenute inammissibili se:

- non trasmesse telematicamente tramite il sistema informatico SIGEF;
- presentate per interventi diversi da quelli individuati all'art. 3;
- presentate per interventi che non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 4;
- presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati all'art. 5;

- presentate da soggetti che non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 5;
- pervenute all'Amministrazione regionale oltre il termine fissato all'art. 6;
- pervenute con modalità diverse e non rispondenti alle indicazioni previste all'art. 6;
- inviate non complete degli allegati richiesti all'art.6;
- riguardano interventi in violazione delle indicazioni previste all'art.9;
- se incomplete anche a seguito di richiesta di chiarimenti;
- verifica della presenza di dati, notizie o dichiarazioni inesatti ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili al dichiarante e non sanabili, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Per consentire la massima partecipazione, la Regione Marche si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti alla domanda presentata che dovranno essere trasmessi nelle modalità ivi indicate entro il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della nota di richiesta. Non saranno valutati chiarimenti non richiesti, né eventualmente inviati oltre il termine indicato. Decorso tale termine, il procedimento sarà sostenuto sulla base delle informazioni in possesso. La richiesta sospende i termini dell'istruttoria sino alla data di ricevimento dei chiarimenti richiesti e/o della scadenza del termine per la ricezione degli stessi.

Nel caso di domande ritenute non ammissibili, il Responsabile del procedimento comunicherà agli istanti, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Art. 11 - Valutazione delle domande ammesse e attribuzione dei punteggi

Le domande, risultate ammissibili a seguito della fase istruttoria di cui all'art. 10, saranno sottoposte a valutazione dalla Commissione di valutazione, costituita e nominata con decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport, che procederà ad attribuire a ciascun progetto il punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri:

Criterio	Indicatori	**MAX PUNTI**
1) Miglioramento condizione impianti sportivi	1.1) Agibilità (X): da non agibile ad agibile **Punti 1** 1.2) Pubblico (Y): da non omologato per il pubblico a omologato per il pubblico **Punti 2** 1.3) Pratica sportiva (Z) per un punteggio massimo di **7 punti:** • da classificato impianto complementare a classificato impianto sportivo di esercizio **Punti 5** • da classificato impianto complementare ad omologato come impianto sportivo agonistico **Punti 7** • da classificato impianto sportivo di esercizio ad omologato come impianto sportivo agonistico **Punti 6** Il punteggio totale assegnato al criterio sarà determinato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti per gli indicatori *1.1) Agibilità (X)*, *1.2) Pubblico (Y)*, *1.3) Pratica sportiva (Z)*, sulla base della seguente formula: Totale punteggio = X+Y+Z.	**10**

<table>
<tr>
<td>2) Numero di impianti per disciplina sportiva (funzionanti) presenti nel territorio comunale rispetto alla popolazione residente</td>
<td>Disciplina/e sportiva/e praticabile/i nell’impianto oggetto di intervento

Il punteggio assegnato al criterio sarà determinato con modalità differenti a seconda se nell’impianto oggetto di intervento sia praticabile un’unica disciplina sportiva oppure molteplici discipline, secondo le seguenti formule:

• se la disciplina sportiva praticabile è unica, per la determinazione del punteggio verrà applicata la seguente formula:

$$R = \frac{\text{n. impianti in cui può essere praticata quella disciplina, presenti nel territorio comunale, incluso l'impianto oggetto di contributo}}{\text{popolazione residente al } 31/12/2024 \text{ nel Comune sede dell'impianto}}$$

• se le discipline sportive praticabili sono molteplici, per la determinazione del punteggio verrà prima applicata la seguente formula a ciascuna disciplina praticabile:
$$R(n) = \frac{\text{n. impianti in cui può essere praticata la disciplina n, presenti nel territorio comunale, incluso l'impianto oggetto di contributo}}{\text{popolazione residente al } 31/12/2024 \text{ nel Comune sede dell'impianto}}$$

Dai valori risultanti per ogni disciplina praticabile verrà poi ricavata la media aritmetica, sulla base della seguente formula:
$$R = \frac{R(1) + R(2) + \cdots + R(n)}{\text{n. discipline praticabili}}$$

dove con R(1), R(2)…R(n) si intendono i valori risultanti per ogni disciplina praticabile.

Calcolato il valore di R verranno assegnati i seguenti punti secondo le seguenti fasce:
• Per R > 0,0004
Punti 28

• Per 0,0002 < R ≤ 0,0004
Punti 30

• Per 0,0001 < R ≤ 0,0002
Punti 32

• Per 0 < R ≤ 0,0001
Punti 37</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>3) Intervento finalizzato ad incrementare le discipline sportive praticabili nell’impianto (polivalenza)</td>
<td>Classificazione/omologazione dell’impianto per discipline sportive ulteriori rispetto a quelle antecedenti l’intervento

Se a seguito dell’intervento l’impianto verrà classificato o omologato per la pratica di discipline sportive ulteriori rispetto a quelle antecedenti l’intervento, si assegnano:

• nel caso l’impianto venga classificato come impianto sportivo di esercizio
Punti 4 per ciascuna nuova disciplina

• nel caso l’impianto venga omologato come impianto sportivo agonistico
Punti 5 per ciascuna nuova disciplina</td>
<td>12</td>
</tr>
</table>

4) Livello di progettazione esecutiva	Adozione atto di approvazione del progetto esecutivo Il punteggio al criterio sarà assegnato previa trasmissione, contestualmente alla presentazione della domanda di contributo, dell'atto di approvazione del progetto esecutivo e relativi allegati. **Punti 13**	**13**
5) Impianto ubicato nel territorio di comuni sotto i 5 mila abitanti	Popolazione residente alla data del 31/12/2024 Il punteggio al criterio sarà assegnato in base alla popolazione residente alla data del 31/12/2024, come segue: • Comuni con popolazione fino a 2499 abitanti **Punti 13** • Comuni con popolazione compresa tra 2500 abitanti e 4999 abitanti **Punti 10** • Comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti **Punti 2**	**13**
6) Impianto ubicato nell'area dei Comuni del cratere sisma 2016 e 2017	Localizzazione dell'impianto Il punteggio al criterio sarà assegnato nel caso l'impianto sia localizzato all'interno dell'area dei Comuni del cratere sisma 2016 e 2017, il cui elenco è rinvenibile negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. **Punti 2**	**2**
7) Impianto ubicato nelle aree interne della Regione Marche, ai sensi della definizione Strategia Aree Interne	Localizzazione dell'impianto Il punteggio al criterio sarà assegnato nel caso l'impianto sia localizzato nelle aree interne della Regione Marche ai sensi della definizione Strategia Aree Interne, il cui elenco è consultabile al link https://politichecoesione.governo.it/media/rpipea3z/elenco_aree_snai_14-20-e-21-27_20231012.pdf **Punti 3**	**3**
8) Allestimento di aree/spazi interni all'impianto, attualmente non fruibili, per finalità sportive	Superficie recuperata per finalità sportive Il punteggio al criterio sarà assegnato in base alla superficie recuperata per finalità sportive, come segue: • Per ogni mq di superficie scoperta allestita e finalizzata **Punti 0,05** • Per ogni mq di superficie coperta allestita e finalizzata **Punti 0,1**	**10**

Nel caso in cui l'impianto sportivo sia ubicato in Comuni oggetto di fusione o sia presentata da Comuni in forma associata, in attuazione dell'art.6 della D.G.R. 809/2014 i punteggi conseguiti saranno incrementati secondo le modalità previste nell'articolo sopra richiamato.

L'attribuzione dei punteggi potrà essere effettuata solamente a condizione che il possesso dei requisiti sia puntualmente indicato nella relazione descrittiva dei lavori/progetto di cui all'art.6. L'assenza di tali informazioni potrà essere motivo di non attribuzione dei punteggi.

Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singolo richiedente (approssimato al secondo decimale dopo la virgola) determina la posizione utile in graduatoria. A parità di punteggio hanno la precedenza le domande che presentano una spesa ammissibile maggiore. In caso di ulteriore parità di punteggio avrà precedenza la domanda di contributo pervenuta per prima.

Saranno ammessi a contributo regionale in conto capitale i progetti che riporteranno, sulla base dei punteggi attribuiti, una valutazione complessiva di almeno **30 punti**.

Art. 12- Approvazione delle graduatorie, pubblicazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Con decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport, sarà approvata la graduatoria delle domande ammesse finanziabili con l'importo a ciascuno spettante e di quelle non finanziabili, nonché l'elenco delle domande non ammesse.

L'approvazione della graduatoria avviene, di norma, entro 60 giorni dalla data della scadenza per la presentazione delle proposte progettuali, fatta salva la sospensione del procedimento di cui al precedente art.10 e salvo il verificarsi di circostanze che possano comportare l'adozione di un provvedimento motivato di aggravio del procedimento.

Tale provvedimento sarà pubblicato sul BURM e ai seguenti indirizzi web:

- sito web della Regione Marche https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi ;
- sito web tematico della Regione Marche https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport/Interventi-di-promozione-sportiva-2025 .

La Struttura Regionale competente comunicherà la concessione del contributo ai soggetti ammessi a finanziamento che, a loro volta, dovranno presentare alla Regione Marche la dichiarazione di accettazione del contributo, alle condizioni e nei termini previsti dall'atto dirigenziale di concessione, a mezzo della funzionalità "comunicazione" della piattaforma https://sigef.regione.marche.it entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 13 - Realizzazione dell'intervento

I lavori devono essere realizzati nel periodo compreso tra il 01/01/2025 e il 15/12/2026 ed essere eseguiti conformemente al progetto approvato, salvo la richiesta di **proroga,** debitamente motivata, per un periodo non superiore a sei mesi. La proroga dovrà obbligatoriamente essere richiesta dal soggetto beneficiario prima della scadenza dei termini da prorogare e, comunque, potrà essere concessa una sola proroga.

Nel caso in cui non vengano rispettati i termini sopra indicati, per cause di forza maggiore debitamente motivate e comprovate, che non dipendono dalla volontà del soggetto beneficiario, potrà essere concessa una deroga da parte della Regione Marche a discrezione del Dirigente competente.

Art. 14 - Varianti progettuali

Il progetto di fattibilità tecnico-economico (o esecutivo se presentato), così come approvato per la partecipazione al presente avviso, non potrà essere variato antecedentemente all'avvio dei lavori, neanche contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo.
Le uniche modifiche che possono essere apportate, sono quelle relative ad una ripartizione in lotti funzionali o stralci di esecuzione, ovvero modifiche in senso ampliativo del progetto. Il progetto ampliato dovrà ricomprendere in ogni caso, al suo interno, il medesimo progetto originariamente approvato dalla commissione di valutazione e le ulteriori spese relative all'ampliamento non saranno in ogni caso ammissibili ai fini della rendicontazione finale.

La realizzazione dell'intervento dovrà essere conforme alla proposta progettuale approvata e finanziata. Varianti sostanziali, che comunque snaturino le finalità e i caratteri propri del progetto, o che avrebbero determinato in fase di valutazione l'attribuzione di un minor punteggio, apportate in sede di realizzazione, comporteranno la revoca del provvedimento di ammissione al contributo stesso.
Qualsiasi variante del progetto esecutivo, anche se non modifica l'impostazione originale del progetto ammesso al finanziamento, dovrà essere adottata, da parte dei beneficiari, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche, approvata con atto dell'Ente Pubblico proprietario dell'impianto.
L'eventuale incremento del costo d'investimento totale del progetto, determinatosi a seguito di variante, non potrà comportare un incremento del contributo inizialmente assegnato al momento dell'approvazione del progetto.
Le somme a disposizione sono ammissibili solo se utilizzate per esigenze documentate ed attestate dal direttore dei lavori e verificate dal RUP, che risultino dalla relazione conclusiva e dal certificato di regolare esecuzione.
Non sono ammesse spese derivanti da affidamenti in economia a valere sulle somme a disposizione.
Dovrà evincersi con chiarezza, dagli atti di progettazione e di gara, se la realizzazione del progetto ammesso avverrà con un unico contratto o più affidamenti sulla base delle esigenze tecniche rilevate e nel rispetto dei principi e degli articoli del codice dei contratti pubblici vigente.

Art. 15 - Rendicontazione della spesa

La rendicontazione delle spese ammissibili deve essere effettuata dal legale rappresentante in una unica soluzione a seguito dell'avvenuta realizzazione dell'intervento progettuale.

La domanda di liquidazione del contributo dovrà essere inviata **esclusivamente tramite il** sistema informativo SIGEF **entro le ore 13:00 del 15 dicembre 2026.**

La domanda di liquidazione del contributo dovrà essere compilata in ogni sua parte sulla piattaforma https://sigef.regione.marche.it ed alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

a. relazione conclusiva dell'intervento;
b. rendiconto delle spese e dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto con riguardo al costo totale dello stesso;
c. copie delle fatture e dei giustificativi di spesa in cui sia indicato il CUP dell'intervento;
d. documentazione di quietanza attestante l'avvenuto pagamento (con riguardo alle spese ammissibili in quanto intestate al soggetto assegnatario del contributo);
e. certificato di regolare esecuzione;
f. documentazione fotografica sull'intervento concluso (eventualmente anche sull'avanzamento dei lavori);
g. atto di inalienabilità e vincolo di destinazione, emessi dall'organo competente del soggetto pubblico proprietario dell'impianto oggetto di contributo di cui all'art.5.

Il Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport, ove lo ritenga necessario per le esigenze istruttorie, può, attraverso il sistema SIGEF richiedere integrazioni alla documentazione inserita, necessarie ai fini del completamento dell'istruttoria.

La documentazione integrativa dovrà essere inviata tramite SIGEF entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della notifica di richiesta.
La richiesta sospende i termini dell'istruttoria fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.
L'erogazione del contributo sarà subordinata alla conformità della documentazione inserita a quanto richiesto ai precedenti punti.
A fronte del positivo esame della rendicontazione delle spese sostenute e rendicontate, il contributo viene liquidato in un unico saldo.

Art. 16 - Spese ammissibili e non ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento solo le spese direttamente collegate alla realizzazione delle attività specificate nel progetto di cui al quadro economico di spesa.
Sono da ritenersi ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- le spese per lavori, opere civili ed impiantistiche strettamente collegate alla realizzazione dell'intervento;
- spese tecniche per la realizzazione dell'intervento (spese di progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) soltanto se sostenute per l'affidamento dell'incarico all'esterno del soggetto beneficiario, nel limite del 7% del costo complessivo del progetto ammesso a contributo (spese tecniche escluse);
- spese strettamente correlate alla realizzazione dell'intervento (materiali e relativa mano d'opera, ivi compresi i componenti e le strutture già realizzate in fabbrica, impianti tecnologici);
- spese per l'acquisto e installazione di attrezzature sportive di tipo fisso e di stretta pertinenza dell'impianto sportivo (ad esempio le porte dei campi di calcio/calcetto, le reti dei campi da tennis/pallavolo, i canestri dei campi di basket, ecc.) che possano costituire incremento patrimoniale dell'impianto sportivo di proprietà pubblica e che in ogni caso al termine dell'eventuale convenzione/concessione in corso entrino a far parte del patrimonio dell'ente pubblico proprietario dell'impianto;
- l'IVA, nonché ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale o assicurativo attinente alla realizzazione dell'intervento purché non recuperabili;

Una spesa per essere considerata ammissibile deve rispettare i seguenti principi generali:

- le spese sostenute e rendicontate dovranno derivare da impegni giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza all'intervento;
- le spese sostenute devono essere interamente comprovate da fatture elettroniche quietanzate riportando il CUP e il cui pagamento sia tracciabile. In nessun caso sono ammessi pagamenti in contanti e/o compensazioni tra fatture;
- per gli enti pubblici la quietanza è comprovata dal mandato di pagamento; per i soggetti privati i movimenti finanziari devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità della transazione finanziaria (contabile di pagamento del bonifico, copia estratto conto in cui si evidenzia l'operazione);
- i costi sono riconosciuti solo se sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario, per l'importo complessivo dell'investimento;
- le somme a disposizione sono ammissibili solo se utilizzate per esigenze documentate ed attestate dal direttore dei lavori e verificate dal RUP, che risultino dalla relazione conclusiva e dal certificato di regolare esecuzione.

Non sono ammissibili a finanziamento e, pertanto, non concorrono a determinare il costo complessivo rendicontabile:

- ogni spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato;
- somme non ricomprese nel certificato di regolare esecuzione;
- spese sostenute per la pubblicazione delle gare d'appalto (GU e spazi sui giornali) e le spese inerenti le forme di pubblicizzazione dell'intervento (cartellonistica, targhe permanenti, materiale informativo, ecc);
- spese derivanti da affidamenti in economia a valere sulle somme a disposizione;

- le spese sostenute dal beneficiario per la preparazione, all'interno del proprio organismo, degli elaborati tecnici del progetto di intervento (compresi gli stipendi del personale dipendente) non sono ammissibili a finanziamento. Sono pertanto esclusi anche gli incentivi contrattuali destinati al personale dipendente dell'ente beneficiario per attività connesse alla realizzazione delle opere;
- i movimenti finanziari non effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità della transazione finanziaria;
- spese sostenute e rendicontate non derivanti da impegni giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza all'intervento, i termini di consegna;
- spese intestate a soggetti diversi dal beneficiario del contributo;
- gli oneri di urbanizzazione ed ogni altro onere accessorio;
- le spese relative ad interventi riguardanti gli impianti di risalita;
- le spese relative a parcheggi, aree e percorsi urbani ed extraurbani, piste ciclabili, postazioni e colonnine di ricarica mezzi elettrici;
- gli interessi debitori e altri oneri meramente finanziari;
- i beni e/o le strutture acquistati o da acquistare in leasing;
- le spese non adeguatamente documentate da parte del beneficiario;
- le spese inerenti all'acquisto di attrezzature di "corredo" di rapido deterioramento e di beni di consumo;
- documento di spesa emesso dopo la data di rendicontazione.

L'importo del contributo concesso non potrà essere variato in aumento nemmeno qualora a rendicontazione i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario dovessero risultare maggiori e nel contempo ammissibili.

Art. 17 - Revoca del contributo

La Regione potrà disporre la revoca totale del finanziamento per:

a. rinuncia al contributo concesso da parte del beneficiario da comunicare alla Regione Marche attraverso la funzione di comunicazione della piattaforma Sigef (in questo caso non si dà seguito alla procedura di comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ma si adotta l'atto di revoca);
b. mancato rispetto delle condizioni indicate agli articoli 7, 9, 12, 13,14 e 15;
c. parziale realizzazione dell'intervento, che comporta una spesa complessiva (IVA inclusa) effettivamente sostenuta inferiore all'80% di quella originariamente ammessa a contributo, purché la riduzione della spesa non sia imputabile esclusivamente al ribasso in sede di offerta, oppure a variazioni contabili dovuti all'aliquota IVA applicabile, oppure a meri risparmi di spesa qualora sia in ogni caso garantita la realizzazione completa e funzionale del progetto approvato. Qualora la riduzione di spesa determini una riduzione del contributo al di sotto del massimale previsto, si applicherà una riduzione proporzionale del contributo concesso sulla base della percentuale di contributo applicata in fase di ammissione;
d. realizzazione di opere non conformi alla normativa di settore;
e. mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del tecnico all'uopo incaricato;
f. qualora emerga il mancato rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa statale e/o regionale, con particolare riferimento alla normativa sui contratti pubblici;
g. variazione sostanziale del progetto, tale da snaturare le finalità e i caratteri propri del progetto oggetto di contributo, o che avrebbe determinato in fase di valutazione l'attribuzione di un minor punteggio;
h. mancata apposizione dei vincoli di inalienabilità e di destinazione d'uso da parte del soggetto pubblico proprietario dell'impianto oggetto di contributo di cui all'art.5;
i. nel caso si riscontri, in sede di verifiche e/o accertamenti, la perdita dei requisiti di ammissibilità ovvero la presenza di irregolarità che investono il complesso delle spese rendicontate;

j. mancata presentazione fatta salva la concessione di una proroga, incompleta presentazione o presentazione non pertinente a seguito di richiesta di integrazione della rendicontazione e della relativa documentazione da allegare come indicato all'art. 15;
k. rendicontazione effettuata oltre i termini stabiliti dall'art.15;
l. mancata fornitura di chiarimenti e integrazioni nei termini assegnati;
m. mancato rispetto dei vincoli di destinazione e inalienabilità di cui all'art.5.

La Regione Marche, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai soggetti beneficiari l'avvio del procedimento di revoca e assegna il termine di 10 giorni consecutivi, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea. La Regione, esaminata tale documentazione e acquisito ogni ulteriore elemento di giudizio, formula le proprie osservazioni conclusive in merito entro 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione stessa.
Qualora si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, la Regione procederà all'adozione del decreto di revoca del contributo concesso e di eventuale recupero delle somme erogate e all'invio dello stesso al beneficiario. Nel decreto di revoca e recupero vengono assegnati 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento per la restituzione delle somme eventualmente dovute, maggiorate degli interessi. Qualora il beneficiario non restituisca nei termini assegnati la somma indebitamente percepita, anche nel caso in cui siano state inutilmente esperite eventuali procedure di compensazione, la Struttura regionale provvederà ad informare la Struttura regionale competente in materia di recupero coattivo, al fine dell'avvio delle relative procedure nei confronti del beneficiario.

Art. 18 - Controlli

Al fine di accertare l'effettiva realizzazione del progetto e/o la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000, la Regione potrà eseguire visite o controlli ispettivi in qualsiasi momento della realizzazione del progetto o dopo la conclusione dello stesso.

La Regione Marche si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione su almeno il 5% delle domande ammesse a contributo. Eventuali documenti o informazioni richiesti dovranno essere prodotti alla Regione Marche entro 15 giorni dalla richiesta che verrà inviata tramite PEC. Il Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport adotterà eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'attività di controllo.

Art. 19 - Clausola di salvaguardia

La Regione Marche, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare, l'Avviso e i relativi allegati, qualora ne ravveda l'opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o nel caso di cambiamenti della normativa di riferimento senza che per questo i soggetti proponenti i singoli progetti possano vantare diritti nei confronti della Regione Marche.
Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso pubblico comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso e negli allegati.
L'amministrazione regionale si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni ai termini indicati e/o alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico (ed alla modulistica collegata) qualora ne ravveda l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Art. 20 - Foro competente

Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 21 - Pubblicità

Il presente Avviso, completa dei suoi allegati, è pubblicato sul BURM e nel portale della Regione Marche www.regione.marche.it ai seguenti link:

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport/Interventi-di-promozione-sportiva-2025

Art. 22 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso pubblico è l'Ing. Nicolò Bruscantini.
Email: nicolo.bruscanti@regione.marche.it ; Telefono: 071.8063564.
Il procedimento amministrativo inerente il presente Avviso pubblico è avviato il giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla legge n. 241/1990 e s. m., è assolto di principio con la presente informativa.
Qualora l'Amministrazione regionale avesse la necessità di posticipare i tempi istruttori, per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli interessati attraverso la pubblicazione sul sito: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport .
Ogni informazione inerente il presente Avviso pubblico può essere richiesta, ai seguenti recapiti:
Nicolò Bruscantini – nicolo.bruscantini@regione.marche.it - Telefono: 071.8063564
Eduardo Javier Caprio – eduardojavier.caprio@regione.marche.it - Telefono: 071.8063599
L'unità organizzativa responsabile dell'attuazione della presente misura è il Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport, sita in Via Tiziano 44, 60125, Ancona.
Tutte le informazioni relative al responsabile del procedimento e/o ulteriori referenti sono reperibili anche al link: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport- Tempo-Libero/Sport .

Art. 23 - Informativa sul trattamento dei dati personali

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.
Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.
Il delegato al trattamento è il dirigente del Settore Istruzione, innovazione sociale e sport.
La casella di posta elettronica, a cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti di dati è: rpd@regione.marche.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona; rpd@regione.marche.it.
Finalità. I dati personali sono trattati per le finalità connesse al riconoscimento del contributo di cui alle presenti indicazioni tecniche-gestionali. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in relazione alle presenti indicazioni tecnico-gestionali verranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento 2016/679/UE.
La base giuridica del trattamento è costituita dalla L.R. 5/2012 e dalla D.G.R. n. 764 del 26/05/2025 "L.R. 5/2012, art.7 - Approvazione del Programma annuale degli interventi di promozione sportiva Anno 2025".
Comunicazione dei dati. I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Marche, autorizzati al trattamento, nonché dai beneficiari/attuatori individuati quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Non è prevista la trasmissione di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali di cui al capo V del Regolamento 2016/679/UE.

Periodo di conservazione. I dati saranno conservati, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), per il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Diritti. Ai soggetti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, si potrà chiedere al delegato del trattamento sopra indicato o al Responsabile della Protezione dei dati l'accesso ai dati personali, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Si potrà proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento 2016/679/UE.